

LUXOTTICA

G R O U P

**Relazione Illustrativa delle
proposte del Consiglio di
Amministrazione
all'Assemblea
Ordinaria e Straordinaria
degli Azionisti di
Luxottica Group S.p.A.**

(13, 14 Maggio 2008)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE PROPOSTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI LUXOTTICA GROUP S.P.A.
(13, 14 MAGGIO 2008)**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007.
2. Attribuzione degli utili di esercizio e distribuzione del dividendo.
3. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2008.
4. Adozione di un piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis D.Lgs. 58/1998.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica degli articoli 10, 11 e 23 dello statuto sociale.

PARTE ORDINARIA

Argomento n. 1

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2007

Signori azionisti,
sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2007 di Luxottica Group S.p.A. che chiude con un utile di euro 738.433.763,53.

Argomento n. 2

ATTRIBUZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle prospettive di sviluppo e delle aspettative reddituali future, propone di deliberare la distribuzione di un dividendo unitario lordo di euro 0,49 per azione ordinaria, e quindi per American Depositary Share (ADS), in aumento del 17% circa rispetto al dividendo deliberato lo scorso anno, pari a euro 0,42.

L'ammontare complessivo da distribuire sarebbe - sulla base di un capitale sociale al 29 febbraio 2008 di nominali euro 27.767.017,20 diviso in n. 462.783.620 azioni da nominali euro 0,06 ciascuna - pari a euro 226.763.974 e la distribuzione avverrebbe utilizzando l'utile dell'esercizio 2007 al netto dell'importo di euro 16.843 da destinare a riserva legale. L'importo che residua a seguito delle attribuzioni proposte, pari a 511.652.947, verrebbe accantonato a riserva straordinaria.

Tuttavia, l'importo totale da distribuire, l'importo della riserva legale da accantonare e l'importo da accantonare a riserva straordinaria, sono soggetti a variazione, fino al momento in cui si terrà l'assemblea, in conseguenza dell'eventuale emissione di nuove azioni, per l'esercizio di stock options prima della data dell'assemblea. Per questo motivo, nella proposta di delibera sotto riportata non vengono indicate le cifre soggette a variazione, delle quali verrà data definitiva comunicazione in sede di assemblea.

In ogni caso, assumendo per ipotesi che la totalità delle opzioni assegnate e esercitabili venisse effettivamente esercitata entro la data dell'assemblea: l'importo da accantonare a riserva legale sarebbe pari a euro 98.820, l'importo da distribuire passerebbe da euro 226.763.974 a euro 230.111.366, mentre l'importo da destinare a riserva straordinaria sarebbe pari a euro 508.223.578.

Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea di Luxottica Group S.p.A., tenuto conto dell'utile di esercizio risultante dal bilancio al 31 dicembre 2007, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione,

preso atto delle prospettive di sviluppo e delle aspettative reddituali future del Gruppo, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

1. di accantonare a riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, una parte dell'utile di esercizio, pari ad euro ____¹, in misura necessaria per raggiungere un quinto del capitale sociale sottoscritto alla data della presente assemblea;
2. di distribuire un dividendo unitario lordo di Euro 0,49 per azione ordinaria e quindi per American Depositary Shares (ADS), a valere sull' ammontare dell' utile dell'esercizio 2007, una volta dedotto l'accantonamento a riserva legale di cui sopra (e precisamente per euro ____¹);
3. di accantonare a riserva straordinaria l'importo di euro ____¹.
4. di fissare la data di stacco del dividendo, tenuto conto del calendario fissato da Borsa Italiana S.p.A., al 19 maggio 2008, e la data di pagamento al 22 maggio 2008, coincidente con il terzo giorno di mercato aperto successivo alla data di stacco".

Per quanto riguarda gli American Depositary Shares (ADS) quotati al New York Stock Exchange, si precisa che la data di stacco del dividendo coinciderà con il 19 maggio 2008, come per le azioni ordinarie, mentre la data di pagamento del dividendo da parte di Deutsche Bank Trust Americas ("DB"), banca intestataria delle azioni ordinarie a fronte delle quali sono stati emessi gli ADS ed incaricata al pagamento in oggetto, è stata prevista da DB per il 29 maggio 2008 in US\$, al cambio US\$/Euro del 22 maggio 2008.

Argomento n. 3

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2008

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di determinare in Euro 94.731 il compenso lordo mensile, invariato rispetto all'esercizio precedente, da riconoscere al Consiglio di Amministrazione sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 2389 C.C., comma 2.

Argomento n. 4

PROPOSTA DI ADOZIONE DI UN PIANO DI INCENTIVAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 114 BIS DEL D.LGS. 58/1998

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art. 114-*bis* del del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, l'adozione di

¹ Ammontare da determinare sulla base del capitale sociale alla data dell'assemblea.

un piano di assegnazione gratuita di azioni Luxottica Group a favore del *top management* della Società e di alcune sue società controllate, denominato “*performance shares plan 2008*” (il “Piano”).

Le condizioni, i termini e le modalità di attuazione del Piano sono definiti nel regolamento approvato, per quanto di sua competenza, dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2008 e sottoposto alla Vostra approvazione (il “Regolamento”), e illustrati più in dettaglio nel documento informativo redatto in conformità allo Schema 7 dell’Allegato 3A al Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Il Regolamento e il documento informativo sono entrambi allegati alla presente relazione.

La relazione, redatta ai sensi dell’art. 114-*bis* del TUF, intende illustrare le motivazioni e il contenuto della proposta sopra indicata.

Soggetti destinatari

Il Piano è riservato a dipendenti della Società e di società del Gruppo Luxottica, individuati dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti investiti di funzioni strategicamente rilevanti all’interno della Società e di società del Gruppo Luxottica (i “Beneficiari”).

Elementi essenziali relativi alle caratteristiche degli strumenti finanziari attribuiti

Ai Beneficiari sarà attribuito il diritto di ricevere gratuitamente azioni ordinarie della Società decorso un periodo di tre anni dall’assegnazione e a condizione che l’EPS (*earnings per share*) consolidato del Gruppo superi, cumulativamente nel corso del periodo triennale di riferimento, obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione all’atto dell’attribuzione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere all’attribuzione dei diritti in ognuno dei cinque anni successivi all’approvazione del Piano, determinando, per ciascuna attribuzione, i Beneficiari del Piano, il numero, anche variabile, di azioni spettanti a ciascuno di essi e gli obiettivi di *performance* cui l’assegnazione gratuita delle azioni è condizionata ed in funzione dei quali verrà determinato il numero di azioni assegnate ai beneficiari.

Il numero massimo complessivo di azioni ordinarie che potranno essere attribuite gratuitamente ai Beneficiari in esecuzione del Piano è di 6,5 milioni di azioni. Ogni singola assegnazione annuale potrà avere a oggetto massimo numero 2 milioni di azioni.

L’attribuzione dei diritti e la successiva assegnazione gratuita di azioni della Società potranno, se del caso, essere effettuate direttamente dalle singole società del Gruppo a favore dei Beneficiari loro dipendenti, nel rispetto dei termini e delle condizioni del Piano e delle decisioni che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione della Società

La Società o, se del caso, le società del Gruppo interessate avranno comunque la facoltà di corrispondere ai Beneficiari, in luogo delle azioni Luxottica Group, una somma di denaro corrispondente al loro valore di mercato.

Ragioni che motivano il Piano

Il Piano è finalizzato a (i) valorizzare – in un’ottica di medio/lungo periodo – il contributo dato al successo del Gruppo Luxottica dai suoi *key leaders*, correlandone la remunerazione in

funzione dei risultati economici e finanziari del Gruppo Luxottica; (ii) fidelizzare le risorse chiave del Gruppo Luxottica.

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Luxottica Group S.p.A., visto l’art 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 , sulla base della relazione del Consiglio di Amministrazione e del documento informativo redatto ai sensi della normativa regolamentare emanata dalla CONSOB,

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società a favore del *top management* di Luxottica Group e di alcune sue società controllate, denominato “*performance shares plan 2008*”, le cui condizioni, termini e modalità di attuazione sono descritti nel Regolamento allegato alla medesima relazione;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa e integrale attuazione al Piano.”

Argomento n.5

AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione una proposta di autorizzazione all’acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie.

Nel seguito sono indicate le motivazioni e il contenuto della proposta sopra indicata.

Motivazioni per le quali è richiesta l’autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie

L’autorizzazione richiesta è finalizzata alla realizzazione di un’efficiente gestione del capitale della Società in un’ottica di investimento, e a dare esecuzione al *performance shares plan 2008* (il “Piano”) sottoposto alla Vostra approvazione nell’odierna assemblea, ai sensi dell’art. 114-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”).

Le azioni proprie acquistate potranno essere assegnate gratuitamente ai dipendenti della Società e/o delle società da questa controllate che siano beneficiari del Piano ovvero messe a

disposizione di o cedute a società del gruppo Luxottica perché siano assegnate gratuitamente ai beneficiari del Piano, utilizzate per dare esecuzione ad altre operazioni in relazione alle quali si rendesse opportuno procedere allo scambio o alla cessione delle azioni proprie in portafoglio alla Società ovvero cedute sul mercato, secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio.

Numero massimo di azioni acquistabili, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Si propone di autorizzare l'acquisto di massime n. 18.500.000 azioni ordinarie della Società, aventi valore nominale di Euro 0,06 cadauna, corrispondenti al 4% del capitale sociale.

Tenuto conto delle numero 6.434.786 azioni Luxottica Group già detenute dalla controllata Arnette Optics Illusions Inc., corrispondenti all'1,4% del capitale sociale, e tenuto altresì conto che il capitale sociale è, alla data del 29 febbraio 2008, pari a 27.767.017,20 Euro, diviso in numero 462.783.620 azioni, la richiesta di autorizzazione ha a oggetto un numero di azioni inferiore alla decima parte del capitale sociale.

Nell'ambito dell'autorizzazione richiesta potranno essere acquistate anche le n. 6.434.786 azioni Luxottica Group detenute dalla controllata Arnette Optics Illusions Inc.

Durata per la quale l'autorizzazione all'acquisto è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto, in una o più volte, è richiesta per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell'assemblea che avrà adottato la relativa delibera.

Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate potranno avvenire senza limiti temporali.

Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e corrispettivi minimi e massimi

Gli acquisti potranno essere frazionati e saranno effettuati sui mercati regolamentati, con le modalità operative di cui all'art. 144-*bis*, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti.

L'acquisto delle azioni avverrà a un prezzo unitario massimo e minimo che dovrà essere pari al prezzo di riferimento rilevato sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") nel giorno precedente all'acquisto che si intende effettuare, più o meno il 10% rispettivamente per il prezzo massimo e minimo.

La Società potrà anche acquistare le azioni Luxottica Group detenute dalla propria controllata Arnette Optics Illusions Inc. a un prezzo unitario massimo e minimo stabilito con i medesimi criteri di cui sopra.

L'acquisto verrà effettuato entro i limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. A tal riguardo, si segnala che in base al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione di questa stessa assemblea, le riserve disponibili ammontano a euro 747.488.670 e gli utili distribuibili, una volta pagato il dividendo, ammontano a euro 511.652.947 (ovvero a euro 508.223.578, in caso di emissione di nuove azioni prima della data dell'assemblea, in conseguenza all'esercizio massimo delle stock option assegnate ed esercitabili).

In ogni caso, la Società intende impiegare nell'acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di 370.000.000 Euro, da prelevarsi dalla riserva straordinaria, quale risultante a seguito della

delibera assunta dall'assemblea ai sensi del punto 2 all'ordine del giorno. Laddove e nella misura in cui si perfezionassero i prospettati acquisti, la Società costituirà una apposita "Riserva per azioni proprie in portafoglio", indisponibile ai sensi dell'art. dell'art. 2357-ter, comma 3, c.c., che sarà mantenuta finché le azioni non saranno assegnate o trasferite.

L'eventuale cessione sul mercato delle azioni proprie acquistate avverrà alle medesime condizioni economiche previste per l'acquisto delle medesime.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invita l'assemblea ordinaria ad assumere la seguente deliberazione :

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Luxottica Group S.p.A.

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto dell'ammontare delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, approvato dall'assemblea in data odierna,
- tenuto conto delle n. 6.434.786 azioni Luxottica Group già detenute dalla controllata Arnette Optics Illusions,

delibera

1. di autorizzare, ai sensi degli artt. 2357 c.c. e dell'art. 132 del TUF, l'acquisto di un massimo di 18.500.000 azioni Luxottica Group, da effettuarsi anche in via frazionata entro 18 mesi a far data dalla delibera autorizzativa dell'assemblea, precisandosi che (a) gli acquisti dovranno essere effettuati sui mercati regolamentati, con le modalità operative di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti, per un prezzo unitario massimo e minimo che dovrà essere pari al prezzo di riferimento rilevato sul MTA nel giorno precedente all'acquisto che si intende effettuare, più o meno il 10% rispettivamente per il prezzo massimo e minimo; (b) in ogni caso, la Società potrà impiegare nell'acquisto di azioni proprie l'importo massimo di 370.000.000 Euro, da prelevarsi dalla riserva straordinaria quale risultante a seguito della delibera assunta dall'assemblea ai sensi del punto 2 all'ordine del giorno;
2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter c.c., a compiere tutti gli atti di disposizione, anche in via frazionata e senza limitazioni temporali, delle azioni Luxottica Group da acquistarsi in base alla deliberazione di cui al punto precedente e secondo le finalità e le modalità indicate nella relazione degli amministratori;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e/o per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato disgiuntamente, ogni più ampio potere, ivi incluso il potere di sub-delega, per dare attuazione alla presente delibera.

PARTE STRAORDINARIA

PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 10, 11, 23 DELLO STATUTO SOCIALE

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla vostra approvazione la proposta di modificare, secondo i termini di seguito esposti, gli articoli 10, 11 e 23 dello statuto sociale.

Illustriamo gli aspetti salienti delle modifiche proposte, precisando che le stesse sono analiticamente evidenziate nel testo raffrontato riportato in calce.

Articolo 10: Vi proponiamo di aggiornare la formulazione del secondo comma dell'articolo, prevedendo che l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio sia convocata entro i termini stabiliti tempo per tempo da inderogabili norme di legge. Ciò anche in considerazione delle nuove previsioni dell'articolo 154 ter del D.Lgs. 58/1998 il quale impone alle società quotate di approvare il bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 11: Vi proponiamo di integrare la formulazione dell'articolo, aggiungendo un secondo comma. Ciò per prevedere che l'avviso di convocazione dell'Assemblea possa essere pubblicato, in luogo che nella Gazzetta Ufficiale, in un quotidiano a scelta tra i seguenti: "Il Sole 24Ore", "Il Corriere della Sera", "la Repubblica".

Articolo 23: Vi proponiamo di modificare il comma 5 dell'articolo e in particolare la formulazione dei punti 3) e 4).

Il vigente articolo 23, comma 5, punto 3 dello statuto prevede che sia sottoposta al Consiglio di Amministrazione ogni decisione relativa alla definizione dei programmi finanziari e all'approvazione di operazioni di indebitamento con durata superiore ai 12 mesi.

Dall'esperienza maturata nel corso di questi anni, è emerso che tale limite temporale non risulta coerente con gli standard bancari e che, pertanto, occorre individuare un limite che sia superiore a quello attualmente previsto dallo statuto sociale. Vi proponiamo pertanto di modificare tale previsione innalzando a 18 mesi il limite temporale in questione.

L'art. 23, comma 5, punto 4 dello statuto, nella sua attuale formulazione, riserva alla competenza esclusiva e non delegabile del Consiglio di Amministrazione ogni decisione relativa all'approvazione di accordi di carattere strategico, di accordi aventi un significativo valore economico o comunque contenenti impegni per la Società eccedenti tre anni.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno sottoporre all'assemblea una proposta di semplificazione di tale paragrafo, anche allo scopo di consentire una maggiore agilità operativa e una maggiore funzionalità rispetto alle esigenze operative della Società.

Quanto all'inciso relativo alla durata degli accordi va evidenziato che, nel rispetto di un'interpretazione dello stesso, Luxottica Group ha operato rimettendo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione tutte quelle operazioni che comportavano per la Società un impegno superiore al limite temporale di tre anni, indipendentemente dal valore economico delle stesse, e quindi indipendentemente dalla loro effettiva significatività e rilevanza per Luxottica Group.

In forza di ciò il Vostro Consiglio di Amministrazione è stato di fatto chiamato, in questi anni, a esaminare un cospicuo numero di operazioni, non aventi né significativo rilievo strategico, né significativo valore economico, unicamente perché eccedenti il limite temporale di cui sopra.

Sulla base di tali considerazioni, e allo scopo di rimettere al Consiglio di Amministrazione l'esame degli accordi effettivamente rilevanti, si ritiene ora opportuno semplificare tale previsione statutaria e dunque prevedere che, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, punto n. 4) dello statuto, siano riservate al Consiglio esclusivamente le decisioni concernenti gli accordi aventi rilievo strategico, inclusi quelli che possono qualificarsi tali in ragione del loro valore economico.

Nel seguito si riportano il testo dello statuto vigente e, nella colonna di destra, le modifiche proposte.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>TITOLO I</p> <p>DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO –</p> <p>DURATA</p>	
<p>Art. 1) - E' costituita una società per azioni con la denominazione</p> <p style="text-align: center;"><i>"LUXOTTICA GROUP S.P.A."</i></p>	<p>Invariato</p>
<p>Art. 2) - La Società ha la sua sede legale in Milano.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, agenzie e dipendenze di ogni genere.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Art. 3) - La società ha per oggetto:</p> <p>a) la assunzione e la gestione di partecipazioni in altre società o enti sia in Italia che all'estero in proprio e non nei confronti del Pubblico;</p> <p>b) il finanziamento, il coordinamento tecnico finanziario e gestionale delle società o enti a cui partecipa e così, in via esemplificativa: il coordinamento delle strategie operative, dei programmi di investimento e dei piani di sviluppo; la gestione della politica finanziaria verso le Società del Gruppo; l'esercizio della attività di promozione e ricerca; l'impiego del patrimonio tecnologico, del nome e dei marchi a favore delle società partecipate e terze; l'amministrazione e la gestione del personale, sia agli effetti operativi che disciplinari; e, in genere, l'assunzione delle funzioni proprie di una società capogruppo cui sia demandata l'unitarietà degli indirizzi e la operatività necessaria per la razionalizzazione della gestione, il contenimento dei costi e per la più efficace azione di consegu-</p>	<p>Invariato</p>

mento dell'oggetto sociale, in Italia e all'estero;

c) la compravendita di titoli pubblici e privati non nei confronti del pubblico, e strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale; il possesso e la gestione dei medesimi;

d) la prestazione di fidejussioni e garanzie, e l'assunzione di obbligazioni nell'interesse delle Società del Gruppo;

e) l'acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta e la locazione dei beni immobili e mobili, ivi comprese macchine utensili del settore;

f) la vendita, anche su commissione, in Italia e all'Estero di montature per occhiali da vista, occhiali da sole ed, in genere, prodotti del settore dell'occhialeria ed affini.

La Società potrà, inoltre, effettuare qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria non nei confronti del pubblico, immobiliare e mobiliare svolta a favore e nell'interesse delle società del Gruppo.

Art. 4) - La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2050. Invariato

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Art.5) - Il capitale sociale è di Euro 27.770.461,20 (ventisette milioni settecento settantaquattrocentosessantuno virgola venti) diviso in n. 462.841.020 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 (zero virgola zero sei) ciascuna. Invariato

L'Assemblea del giorno 10 marzo 1998 ha deliberato di aumentare il capitale in una o più volte entro il 31 marzo 2011 per massime lire 1.225.000.000 (unmiliardoduecentoventicinquemilioni) mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire esclusivamente in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o di società dalla stessa controllate. Trascorso il suddetto termine, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. L'Assemblea del giorno 26 giugno 2001 che ha convertito in Euro il capitale sociale, ha riconosciuto che alla data del 13 giugno 2001 l'aumento in oggetto è stato sottoscritto per complessive Lire 182.646.700 e che, pertanto, potrà essere ulteriormente sottoscritto per massime Lire 1.042.353.300 importo che conver-

tito in euro è pari a massimi euro 538.330,55.

L'Assemblea del giorno 20 settembre 2001 ha deliberato di aumentare ulteriormente il capitale in una o più volte entro il 31 marzo 2017 per massimi Euro 660.000 (seicentosessantamila) mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire esclusivamente in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o di società dalla stessa controllate. Trascorso il suddetto termine, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

L'Assemblea del giorno 14 giugno 2006 ha deliberato di aumentare ulteriormente il capitale sociale in una o più volte entro il 30 giugno 2021 per massimi Euro 1.200.000 (unmilione duecentomila) mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire esclusivamente in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o di società dalla stessa controllate. Trascorso il suddetto termine, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Ai sensi dei predetti aumenti di capitale sono state sottoscritte complessive numero 12.341.020 nuove azioni.

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

Art. 6) - Le azioni sono liberamente trasferibili. Invariato

Art. 7) - I versamenti sulle azioni non ancora liberate saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini che questo riterrà convenienti. Invariato

TITOLO III ASSEMBLEE

Art. 8) - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Invariato

Art. 9) - A ciascun socio spetta un voto per ogni azione posseduta o rappresentata. Invariato

Art. 10) - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori Art. 10) - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuo-

della sede sociale, in Italia o in qualsiasi stato dell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Art. 11) - L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi ai sensi di legge.

Art. 12) - Sono legittimati all'intervento in Assemblea gli azionisti che abbiano fatto pervenire alla Società la comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile, entro il termine di due giorni non festivi precedenti la data di ciascuna adunanza.

Le azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione per l'intervento in Assemblea non possono essere alienate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 13) - L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da uno degli Amministratori Delegati o, in difetto, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, inoltre, nominerà un Segretario che po-

ri della sede sociale, in Italia o in qualsiasi stato dell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio è convocata entro i termini stabiliti tempo per tempo da inderogabili norme di legge.

Art.11) L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi ai sensi di legge.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere pubblicato, in luogo che nella Gazzetta Ufficiale, in un quotidiano a scelta tra i seguenti: "Il Sole 24Ore", "Il Corriere della Sera", "la Repubblica".

Invariato

Invariato

trà anche non essere socio. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando, per la redazione del verbale dell'Assemblea, sia designato un Notaio.

Tutte le deliberazioni si approvano per voto palese, ove non diversamente disposto da norme imperative.

Art. 14) - Per la validità della costituzione delle assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge. Invariato

Art. 15) - Fermo quanto disposto dall'art. 12 del presente Statuto, per calcolare il concorso del capitale necessario alla validità delle deliberazioni si terrà sempre conto delle azioni dei Consiglieri presenti e dei soci che per qualsiasi ragione si astenessero dal votare, fatto salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2368 C.C.. Invariato

Art. 16) - Le deliberazioni dell'Assemblea verranno fatte constare da apposito verbale redatto ai sensi di legge, che sarà trascritto nel libro verbali assemblee. Il verbale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle assemblee straordinarie saranno redatti da un Notaio. Invariato

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 17) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e da non più di quindici membri, nominati dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero. Invariato

Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In caso di presentazione di una pluralità di liste, queste non devono essere collegate in alcun modo, nemmeno indirettamente tra di loro. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Inoltre non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista azionisti che rientrino nelle seguenti categorie: a) gli aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni della Società; b) un soggetto e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori o direttori generali.

In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della prima adunanza assembleare, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente indicati nella rispettiva lista.

Le liste dei candidati sono rese pubbliche nei termini e con le modalità stabiliti dalla disciplina tempo per tempo vigente.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter.

In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qua-

lora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è liberamente effettuata secondo le disposizioni del successivo articolo 18, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge.

Art. 18) - Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. Invariato

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, la quale sarà chiamata alla loro conferma o alla integrazione del Consiglio mediante la nomina di altri amministratori o alla riduzione del numero dei consiglieri.

Gli amministratori così nominati dall'Assemblea restano in carica fino alla scadenza degli amministratori in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio decade; gli amministratori rimasti in carica devono

convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Art. 19) - Il Consiglio elegge fra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in conformità al precedente articolo 17, il Presidente e, qualora lo giudichi opportuno, un Vice-Presidente.

Invariato

Potrà anche eleggere uno o più Amministratori Delegati determinandone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette Amministratori.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice Civile.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale tempestivamente, con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulle modalità di esercizio delle deleghe conferite, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle Società controllate.

Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire uno o più Comitati, conferendo loro i poteri che riterrà opportuni, anche al fine di dare attuazione a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Il Consiglio ha facoltà di nominare un Segretario, anche all'infuori dei suoi membri, fissandone i compiti.

Il Consiglio inoltre, con le ordinarie maggioranze previste dal presente statuto, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 154-bis d.lgs. 58/1998, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti al medesimo dalla legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate

e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

Art. 20) - Il Consiglio viene convocato dal Presidente o da uno degli Amministratori Delegati ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri o uno dei Sindaci Effettivi. Invariato

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la Sede sociale o altrove dal Presidente o da uno degli Amministratori Delegati che ne fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta inviata per via telematica, per fax, per lettera, telegramma o via posta elettronica con conferma di ricezione, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione: in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a un giorno.

Indipendentemente dal rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, il Consiglio si intende validamente costituito se sono presenti o collegati per video o teleconferenza tutti i membri del Consiglio e i Sindaci Effettivi in carica.

Art. 21) - Il Consiglio, regolarmente convocato, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica. Invariato

E' presieduto dal Presidente del Consiglio stesso od in sua assenza da uno degli Amministratori Delegati o da un Consigliere designato dagli intervenuti.

Il Segretario, se non già designato dal Consiglio, sarà designato dal Presidente limitatamente all'adunanza in corso.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo

in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Chi presiede la riunione coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché vengano fornite a tutti gli amministratori informazioni adeguate sulle materie iscritte all'ordine del giorno, tenuto conto della natura degli argomenti ed eventualmente di esigenze di riservatezza ed urgenza.

Art. 22) - Il Consiglio delibera validamente a maggioranza assoluta degli amministratori presenti o partecipanti alla video o teleconferenza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni del Consiglio verrà redatto verbale da trascriversi su apposito libro e da firmarsi dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Invariato

Art. 23) - La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione, che delibera le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quanto espressamente riservato dalla legge alla assemblea degli azionisti.

Al Consiglio spettano inoltre, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea straordinaria, le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale.

Al Consiglio può essere altresì attribuita la facoltà di emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare e revocare direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Al Consiglio di Amministrazione viene riservata ogni decisione relativa alla:

1) definizione dei programmi generali di sviluppo e di investimento e degli obiettivi della Società e del Gruppo;

Art. 23) - La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione, che delibera le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quanto espressamente riservato dalla legge alla assemblea degli azionisti.

Al Consiglio spettano inoltre, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea straordinaria, le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale.

Al Consiglio può essere altresì attribuita la facoltà di emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare e revocare direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Al Consiglio di Amministrazione viene riservata ogni decisione relativa alla:

1) definizione dei programmi generali di sviluppo e di investimento e degli obiettivi della Società e del

- 2) predisposizione del bilancio previsionale;
3) definizione dei programmi finanziari ed approvazione di operazioni di indebitamento oltre i 12 mesi;
4) approvazione di accordi di carattere strategico, di quelli aventi un significativo valore economico o comunque contenenti impegni per la Società eccedenti tre anni.

Gli Amministratori riferiscono agli altri amministratori e al Collegio Sindacale sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione o coordinamento.

Gruppo;

- 2) predisposizione del bilancio previsionale;
3) definizione dei programmi finanziari ed approvazione di operazioni di indebitamento oltre i 18 mesi;
4) approvazione di accordi di carattere strategico.

Gli Amministratori riferiscono agli altri amministratori e al Collegio Sindacale sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione o coordinamento.

Art. 24) - Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Società, con firma libera, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente. Il Presidente, inoltre, rappresenta la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, costituirsi parte civile in nome e per conto della società e nominare, all'uopo, avvocati.

La rappresentanza della Società spetta, inoltre, agli Amministratori Delegati e alle persone delegate dal Consiglio di Amministrazione per il compimento di singoli atti o categorie di atti, nei limiti delle rispettive deleghe.

Invariato

Art. 25) - I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche o membri dei comitati costituiti dallo stesso Consiglio di Amministrazione è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Invariato

Art. 26) - I Consiglieri non contraggono obbligazioni personali relativamente agli impegni della Società e non hanno altra responsabilità all'infuori di quelle

Invariato

previste dalla legge.

TITOLO V

SINDACI – REVISORI

Art. 27) - Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e rieleggibili. I requisiti, le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge. Invariato

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa sono quelli indicati nel precedente articolo 3. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno

quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiducia-

rie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste o qualora per qualsiasi motivo i nominativi contenuti nelle liste non fossero sufficienti, il Collegio Sindacale ed eventualmente il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale, in sostituzione di Sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, si procede, ove consentito dalle disposizioni applicabili, con votazione a maggioranza relativa, nella quale non verranno tuttavia com-

putati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

In ogni caso il nuovo Sindaco di Minoranza assume anche la carica di Presidente.

Il Collegio Sindacale può radunarsi per video o teleconferenza con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 21, comma 4, del presente Statuto.

Art. 28) - Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione nominata dall'assemblea ordinaria, il cui incarico dura nove esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al nono esercizio, e la cui retribuzione è determinata dall'Assemblea. I requisiti, le attribuzioni e i doveri dell'incarico della società di revisione sono stabiliti dalla legge. Invariato

Art. 29) - L'attività svolta dalla società di revisione è documentata in un apposito libro conservato presso la sede legale. Invariato

TITOLO VI BILANCIO E UTILI

Art. 30) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Invariato

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla stesura del bilancio sociale da redigersi a norma di legge.

All'atto di approvazione del bilancio, l'Assemblea dei soci delibererà sulla destinazione degli utili, nel rispetto delle norme di legge e in funzione delle esigenze societarie.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi e secondo le modalità stabilite dall'art. 2433 bis C.C. e dall'art. 158 del D.Lgs. n. 58/1998.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della società.

TTTOLO VII

SCIOGLIMENTO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31) - Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori e fisserà i loro poteri. Invariato

Art. 32) - La Società può stipulare, a norma dell'art. 1891 C.C. e con premio a proprio carico, una polizza assicurativa per la responsabilità civile degli Amministratori e dei Sindaci, in relazione a tutte le ipotesi rientranti negli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2407 C.C., nell'interesse e per conto di chi rivestirà le suddette cariche sociali. Invariato

Art. 33) - Per tutto quanto non è esplicitamente disposto nel presente statuto si applicheranno le disposizioni di legge e quelle regolamentari. Invariato

Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente delibera:

“L’Assemblea Straordinaria di Luxottica Group, vista la relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di modificare come segue l'articolo 10 dello statuto: ‘L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, in Italia o in qualsiasi stato dell’Unione Europea o negli Stati Uniti d’America. L’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio è convocata entro i termini stabiliti tempo per tempo da inderogabili norme di legge.’
2. di modificare come segue l'articolo 11 dello statuto: ‘L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, e l’elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi ai sensi di legge.’

L'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere pubblicato, in luogo che nella Gazzetta Ufficiale, in un quotidiano a scelta tra i seguenti: "Il Sole 24Ore", "Il Corriere della Sera", "la Repubblica".

3. di modificare come segue l'articolo 23 dello statuto: " La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione, che delibera le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quanto espressamente riservato dalla legge alla assemblea degli azionisti.

Al Consiglio spettano inoltre, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea straordinaria, le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale.

Al Consiglio può essere altresì attribuita la facoltà di emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare e revocare direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Al Consiglio di Amministrazione viene riservata ogni decisione relativa alla:

- 1) definizione dei programmi generali di sviluppo e di investimento e degli obiettivi della Società e del Gruppo;
- 2) predisposizione del bilancio previsionale;
- 3) definizione dei programmi finanziari ed approvazione di operazioni di indebitamento oltre i 18 mesi;
- 4) approvazione di accordi di carattere strategico.

Gli Amministratori riferiscono agli altri amministratori e al Collegio Sindacale sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione o coordinamento."

4. Di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, i più ampi poteri per eseguire quanto sopra e in particolare per provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario o utile per la completa attuazione della deliberazione, anche a mezzo di speciali procuratori dai medesimi designati, con facoltà di introdurre le modifiche che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese."

Milano, 24 aprile 2008

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

F.to Leonardo Del Vecchio

ALLEGATI: documento informativo e regolamento relativi al piano di incentivazione.

**Allegati alla relazione del Consiglio di Amministrazione di Luxottica Group
all'assemblea ordinaria e straordinaria del 13, 14 maggio 2008**

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PIANO DI ASSEGNAZIONE GRATUITA DI AZIONI LUXOTTICA GROUP A FAVORE DEL *TOP MANAGEMENT* DI LUXOTTICA GROUP E DI SOCIETÀ DEL GRUPPO, DENOMINATO “*PERFORMANCE SHARES PLAN 2008*”

Documento informativo redatto ai sensi dell’art. 84-*bis* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e secondo lo Schema 7 dell’Allegato 3A al Regolamento CONSOB n. 11971/1999.

PREMESSA

Il presente documento informativo, redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**") e secondo lo Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, contiene informazioni relative al piano di compensi di Luxottica Group, denominato *performance shares plan* 2008 (il "**Piano**"), sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria di Luxottica Group S.p.A. convocata il 13 maggio 2008, in prima convocazione e, in seconda, il 14 maggio 2008.

Il presente documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Luxottica Group S.p.A. ("**Luxottica**" o la "**Società**") in Milano, via C. Cantù, 2, nonché sul sito internet della Società, www.luxottica.com, ed è stato altresì trasmesso a CONSOB, Borsa Italiana S.p.A. e a due agenzie di stampa.

1. Soggetti destinatari

- 1.1 Il Piano è riservato a dipendenti della Società e di società da questa, direttamente o indirettamente, controllate (di seguito, unitamente a Luxottica, il “**Gruppo**”), individuati dal Consiglio di Amministrazione di Luxottica tra i soggetti investiti di funzioni strategicamente rilevanti all’interno del Gruppo (i “**Beneficiari**”).

Il Piano è da considerarsi - ai sensi dell’art. 114-*bis*, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e dell’art. 84-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti - un “piano di particolare rilevanza”, poiché tra i Beneficiari che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione vi potranno anche essere, tra l’altro, soggetti che (i) ricoprono la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Luxottica o di società del Gruppo; o (ii) svolgono funzioni di direzione in Luxottica o in società del Gruppo; o (iii) rivestono il ruolo di dirigenti che abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future di Luxottica o di società del Gruppo.

L’indicazione nominativa dei Beneficiari e le altre informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell’Allegato 3° al Regolamento Emittenti, saranno fornite al momento di ciascuna assegnazione secondo le modalità di cui all’art. 84-*bis*, comma 5, lett. A), del Regolamento Emittenti.

2. Ragioni che motivano l’adozione del Piano

- 2.1 Il Piano è finalizzato a:
- i) valorizzare - in un’ottica di medio/lungo periodo – il contributo dato al successo del Gruppo da coloro che occupano le posizioni di maggior rilievo, correlandone la remunerazione in funzione dei risultati economici e finanziari del Gruppo; e
 - ii) favorire la fidelizzazione delle risorse chiave del Gruppo, incentivandone la permanenza all’interno dello stesso.
- 2.2 Il Piano prevede che ai Beneficiari sia assegnato il diritto di ricevere gratuitamente azioni ordinarie della Società (le “**Azioni**”) alla scadenza di un periodo di tre anni dall’attribuzione e a condizione che l’EPS consolidato (vale a dire l’indice *earning per share* come risultante dal bilancio consolidato di Gruppo ed uguale all’utile netto risultante dal relativo bilancio, diviso per il numero complessivo di azioni rappresentanti il capitale sociale della Società) superi, cumulativamente nel corso del ciclo di assegnazione triennale di riferimento, gli obiettivi di *performance* definiti, in dollari US o in Euro, dal Consiglio di Amministrazione all’atto dell’attribuzione.

- 2.3 Il Piano è così strutturato al fine, principalmente, di coinvolgere le più alte professionalità della Società e delle sue controllate nel perseguimento dei risultati gestionali, correlandone strettamente le incentivazioni economiche all'incremento di valore del Gruppo. In ciò il Piano si distingue dai piani di stock option che la Società ha varato in precedenza i quali, di norma, hanno inteso perseguire l'obiettivo primario di fidelizzare i dipendenti beneficiari.
In tale contesto dunque si inserisce la scelta di basare l'assegnazione delle Azioni a obiettivi di EPS consolidato a tre anni, in quanto questo parametro rappresenta compiutamente l'effettiva crescita in termini di redditività del Gruppo anche in una prospettiva di medio-lungo termine. Inoltre, in caso di definizione degli obiettivi di EPS in dollari, la misura di tale crescita viene anche depurata dalle variazioni positive o negative delle fluttuazioni valutarie.
- 2.4 Il Piano è coerente con i riferimenti e i trend più evoluti in materia di retribuzione e garantisce l'allineamento degli interessi del top management con quelli degli azionisti, contribuendo a sviluppare la fiducia nella crescita di valore del Gruppo.
- 2.5 Non vi sono state significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del Piano.

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione delle Azioni

- 3.1 L'amministrazione del Piano è demandata al Consiglio di Amministrazione, che si avvarrà delle funzioni aziendali per gli aspetti di loro competenza e potrà anche delegare i propri poteri all'Amministratore Delegato o ad altri consiglieri.
Il Piano prevede che al Consiglio di Amministrazione siano attribuiti tutti i poteri per dare attuazione allo stesso, ivi compreso, a titolo esemplificativo:
- il potere di individuare i Beneficiari di ciascun ciclo di assegnazione triennale, anche tra i propri componenti;
 - il potere di stabilire il numero, anche variabile, di Azioni da attribuire e gli obiettivi di EPS cumulativo triennale (espressi in dollari US o in Euro) cui è subordinata l'assegnazione delle Azioni stesse o in funzione dei quali verrà concretamente determinato il numero di Azioni che ciascun Beneficiario potrà ricevere gratuitamente ("EPS Target");
 - il potere di verificare il rispetto delle condizioni per l'assegnazione delle Azioni come individuate dal regolamento del Piano;
 - il potere di esercitare la *cash option* (su cui v. *infra* par. 4.5);
 - il potere di modificare e adeguare il Piano come indicato nel paragrafo 3.2.

Le deliberazioni attuative del Piano potranno anche essere assunte, nel rispetto dei termini e delle condizioni del regolamento, anche dalle singole società del Gruppo presso le quali i Beneficiari svolgono la propria attività.

- 3.2 In caso di eventi non specificamente disciplinati dal regolamento del Piano quali operazioni straordinarie sul capitale della Società, ivi incluse, fusioni, scissioni, riduzione del capitale, aumenti del capitale, raggruppamento o frazionamento di azioni,

distribuzioni straordinarie di dividendi o altri eventi suscettibili di influire sugli obiettivi di EPS individuati dal Consiglio di Amministrazione in relazione a ciascun ciclo di assegnazione triennale e/o sul Piano, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà apportare al regolamento del Piano le modificazioni ed integrazioni che riterrà, a sua sola discrezione, necessarie o opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali del Piano.

- 3.3 I Beneficiari riceveranno azioni ordinarie Luxottica acquistate dalla Società in esecuzione del programma di *buy back* relativo a massime 18.500.000 azioni, sottoposto all'approvazione della stessa Assemblea chiamata ad approvare il Piano.
- 3.4 Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea l'approvazione del Piano nella riunione del 13 marzo 2008 su proposta, in pari data, del Comitato Risorse Umane che si è avvalso a tale scopo del supporto della divisione Risorse Umane.
- 3.5 Tra i Beneficiari del Piano vi possono essere anche amministratori della Società. In tale eventualità, la delibera di attribuzione verrà adottata dal Consiglio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2391 c.c.
- 3.6 Il prezzo ufficiale delle azioni Luxottica sul Mercato Telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), alla data indicata al precedente punto 3.4 (13 marzo 2008), era di Euro 17,011.
- 3.7 Secondo quanto previsto dalla procedura in materia di *Internal Dealing* e più in generale dalla procedura relativa al trattamento delle informazioni privilegiate, i Beneficiari che siano anche Soggetti Rilevanti (come definiti nella citata procedura di *Internal Dealing*, e quindi, a titolo esemplificativo, i componenti dell'organo amministrativo di Luxottica) non potranno vendere le Azioni che saranno loro assegnate, né compiere operazioni relativamente alle stesse durante i periodi c.d. di "*black-out*" ivi indicati (ad esempio, in coincidenza con la pubblicazione dei dati patrimoniali ed economici annuali e infrannuali).

4 Caratteristiche del Piano e delle Azioni

- 4.1 Il Piano si articola in più cicli di assegnazione triennali, che il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare in ognuno dei cinque anni successivi all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea.
Ai Beneficiari sarà attribuito il diritto di ricevere gratuitamente Azioni al termine del ciclo di triennale e a condizione che sia stato raggiunto l'EPS Target fissato dal Consiglio di Amministrazione. Il numero di Azioni che saranno assegnate a ciascun Beneficiario potrà variare anche in funzione del minore o maggiore raggiungimento degli obiettivi di EPS Target definiti dal Consiglio di Amministrazione.
- 4.2 Il Piano avrà durata cinque anni a partire dalla data di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea e terminerà nel 2015, alla scadenza del ciclo di assegnazione triennale eventualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione nel corso del 2012.
- 4.3 Il numero massimo complessivo di Azioni che potranno essere assegnate gratuitamente ai Beneficiari in esecuzione del Piano è di 6.500.000 azioni ordinarie Luxotti-

ca. Ogni singolo ciclo di assegnazione triennale potrà avere ad oggetto massimo 2.000.000 azioni.

- 4.4. Nell'ambito di ciascun ciclo di assegnazione triennale, i Beneficiari del Piano, gli obiettivi di *performance* al cui raggiungimento sarà subordinata l'assegnazione delle Azioni ed in funzione dei quali verrà determinato l'esatto numero di Azioni che saranno assegnate ai Beneficiari, saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Luxottica.

All'atto dell'attribuzione, la Società invierà ai Beneficiari una comunicazione contenente tutte le informazioni concernenti il Piano e il relativo regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione verificherà il raggiungimento dell'EPS Target entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di approvazione del bilancio consolidato relativo all'ultimo anno di ciascun ciclo di assegnazione triennale.

- 4.5 In luogo ed in sostituzione dell'assegnazione delle Azioni, la Società avrà facoltà di sostituire, in tutto o in parte, le Azioni con la corresponsione di una somma di denaro, calcolata sulla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni stesse sul MTA nel mese precedente la data prevista per l'assegnazione delle Azioni o, se le Azioni non dovessero essere più quotate, sulla base del valore normale delle stesse come determinato da un esperto indipendente nominato dalla Società.

Nell'ipotesi in cui venisse promossa un'OPA, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di assegnare le Azioni anche prima della scadenza del periodo triennale di riferimento e di determinarne il numero tenendo conto dei risultati più recenti del Gruppo.

- 4.6 Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima della data di assegnazione delle Azioni, quale conseguenza di (i) dimissioni volontarie da parte del Beneficiario non sorrette da giusta causa o da uno dei motivi illustrati nel paragrafo che segue, o (ii) per licenziamento per giusta causa o giustificato da motivo di carattere soggettivo, il Beneficiario perderà definitivamente ogni diritto di ricevere gratuitamente le Azioni.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima della data di assegnazione delle Azioni, quale conseguenza di (i) dimissioni volontarie da parte del Beneficiario che si trovi in possesso dei requisiti pensionistici di legge e nei 30 giorni successivi a tale cessazione abbia presentato richiesta di accedere al relativo trattamento; (ii) sopravvenuta invalidità permanente del Beneficiario tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro; (iii) decesso; (iv) licenziamento non dovuto a giusta causa né giustificato da motivi di carattere soggettivo, il Beneficiario (ovvero i suoi eredi o successori legittimi) avrà diritto al mantenimento di un numero di diritti di ricevere gratuitamente le Azioni calcolato proporzionalmente in relazione al periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione nel corso del ciclo di assegnazione triennale di riferimento. Gli ulteriori diritti assegnati si intenderanno definitivamente estinti.

E' fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di consentire ad uno o più dei Beneficiari la conservazione in tutto o in parte dei diritti di ricevere gratuitamente le Azioni anche qualora dovesse verificarsi una delle ipotesi sopra illustrate, ovvero di disporre la modifica in senso migliorativo di tali diritti e così, in particolare, di dare loro la facoltà di vedersi assegnare le Azioni, parzialmente o totalmente, pur in assenza delle relative condizioni.

- 4.7 Ulteriori indicazioni relative all'onere atteso per la Società alla Data di Attribuzione dei diritti verranno fornite nel comunicato stampa di cui all'art. 84-*bis*, comma 5, lett a), del Regolamento Emittenti.

REGOLAMENTO
DEL PERFORMANCE SHARES PLAN 2008 RISERVATO A TALUNI DIPENDENTI DI LUXOTTICA
GROUP S.P.A. E DI SOCIETÀ CONTROLLATE

1 OGGETTO E AVVERTENZE

Il presente Regolamento (come *infra* definito) definisce i criteri di attuazione del Piano (come *infra* definito) rivolto a taluni Dipendenti (come *infra* definiti) della Società (come *infra* definita) e di altre società del Gruppo (come *infra* definito), che verranno individuati, in conformità al Regolamento, all'interno delle strutture della Società e del Gruppo tra coloro che siano investiti di funzioni di rilevanza strategica per il conseguimento degli obiettivi aziendali al fine di incentivare tali Dipendenti nella valorizzazione della Società e del Gruppo ed al tempo stesso di creare uno strumento di fidelizzazione di questi ultimi.

Oggetto del Piano è l'assegnazione ai Beneficiari (come *infra* definiti), alla Data di Attribuzione, delle Units (come *infra* definite).

Il Regolamento è stato sottoposto all'approvazione dell'assemblea della Società in data 13 maggio 2008.

Il presente Regolamento non costituisce una "offerta al pubblico di prodotti finanziari", come definita dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto rivolto ad un numero di soggetti inferiore a quello indicato all'articolo 33, comma 1), lettera a) del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato e integrato.

2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento: (i) i termini e le espressioni di seguito elencati, riportati con sottolineatura e lettera iniziale maiuscola, hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi; (ii) i termini e le espressioni non sottolineati ma riportati con iniziale maiuscola in uno o più paragrafi di questo articolo 2 sono definiti in altri paragrafi dello stesso; (iii) i termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare, e viceversa.

- 2.1 "Azioni": le azioni ordinarie della Società, attribuite ai Beneficiari titolari delle Units ai termini e alle condizioni di cui al Regolamento.
- 2.2 "Beneficiari": i Dipendenti della Società o delle Società di Appartenenza ai quali verrà offerta la possibilità di partecipare al Piano, individuati dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno della Società o delle Società di Appartenenza.
- 2.3 "Codice Civile": il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modifiche e integrazioni.
- 2.4 "Consiglio di Amministrazione": il consiglio di amministrazione *pro tempore* della Società, ovvero suoi componenti dallo stesso appositamente delegati, i quali effettueranno ogni valutazione relativa al Piano, assumendo ogni relativa determinazione, e daranno esecuzione a quanto previsto dal Regolamento.
- 2.5 "Data di Approvazione": il 13 maggio 2008, data di definitiva approvazione del presente Regolamento da parte dell'assemblea della Società.
- 2.6 "Data di Attribuzione": ciascuna data compresa tra il maggio 2008 e il maggio 2012 in cui il Consiglio di Amministrazione attribuisca ai Beneficiari le Units;
- 2.7 "Data di Assegnazione": la data di assegnazione ai Beneficiari delle Azioni, compresa tra la Data di Verifica e il trentesimo Giorno Lavorativo successivo;

- 2.8 “Data di Cessazione”: la data anteriore nel tempo tra: (i) quella della cessazione del Rapporto e (ii) quella dell’invio (per raccomandata a.r. o fax) o della consegna a mano della comunicazione scritta di recesso dal Rapporto.
- 2.9 “Data di Verifica”: la data compresa tra la data di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del bilancio consolidato di Gruppo relativo all’ultimo anno di un Periodo di Riferimento e il quinto Giorno Lavorativo successivo, in cui il Consiglio di Amministrazione verificherà il raggiungimento dell’EPS Target.
- 2.10 “Dipendenti”: i dipendenti della Società o delle Società di Appartenenza, inclusi i dirigenti.
- 2.11 “EPS”: l’indice *earning per share*, espresso in US dollari (\$) o in Euro, come risultante dal bilancio consolidato US GAAP di Gruppo ed uguale all’utile netto risultante dal relativo bilancio, diviso per il numero complessivo di azioni rappresentanti il capitale sociale della Società.
- 2.12 “EPS Target”: i *targets* fissati dal Consiglio di Amministrazione in relazione a ciascun Periodo di Riferimento e determinati dalla somma degli EPS, espressi in US dollari (\$) o in Euro, di ciascun anno compreso nel Periodo di Riferimento al cui raggiungimento è subordinata l’assegnazione delle Azioni.
- 2.13 “Giorno Lavorativo”: ciascun giorno di calendario ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali gli enti creditizi non sono, di regola, aperti sulla piazza di Milano per l’esercizio della loro normale attività.
- 2.14 “Gruppo”: la Società e le altre società di tempo in tempo direttamente o indirettamente controllate (a norma dell’art. 2359 Codice Civile) dalla Società.
- 2.15 “OPA”: un’offerta pubblica d’acquisto o un’offerta pubblica di scambio avente ad oggetto Azioni della Società, promossa da soggetti terzi rispetto alla Società.
- 2.16 “Piano”: il presente piano rivolto a taluni Dipendenti disciplinato dal Regolamento e destinato ad attribuire il numero massimo di 6.500.000 Units per la durata del Piano e n. 2.000.000 massimo di Units in ragione di anno.
- 2.17 “Periodo di Assegnazione”: il periodo di cinque anni decorrente dalla Data di Approvazione, durante il quale il Consiglio di Amministrazione potrà procedere all’attribuzione ai Beneficiari delle Units.
- 2.18 “Periodo di Riferimento”: tre esercizi fiscali consecutivi, nel primo dei quali è compresa la Data di Attribuzione ed in relazione al quale verrà fissato l’EPS Target e alla fine del quale verrà rilevato il raggiungimento dello stesso;
- 2.19 “Rapporto”: il rapporto di lavoro subordinato in essere tra i Beneficiari e la Società o la rispettiva Società di Appartenenza.
- 2.20 “Regolamento”: il presente regolamento, avente ad oggetto la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini di attuazione del Piano.
- 2.21 “Scheda di Adesione”: l’apposita scheda, conforme al modello allegato sub A, che sarà consegnata dalla Società a ciascun Beneficiario con indicazione del numero di Units relative al Periodo di Riferimento, con allegato il Regolamento a formarne parte integrante, la cui sottoscrizione e consegna alla Società ad opera del Beneficiario costituirà ad ogni effetto del Regolamento piena ed incondizionata adesione da parte sua al Piano.
- 2.22 “Società”: Luxottica Group S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cantù, 2.
- 2.23 “Società di Appartenenza”: indistintamente, ciascuna delle società del Gruppo con le quali sia in essere un Rapporto con uno o più Beneficiari.
- 2.24 “Somma Sostitutiva”: la somma in denaro che la Società, a sua discrezione, può corrispondere ai Beneficiari in luogo – in tutto o in parte - delle Azioni che dovrebbe assegnare

re alla Data di Assegnazione, calcolata sulla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni stesse sul mercato telematico azionario come rilevato da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la Data di Assegnazione o, se le Azioni non fossero più quotate, sulla base del valore normale delle stesse ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come determinato da un esperto indipendente nominato dalla Società.

2.25 “Unit”: il diritto di ricevere una Azione ai termini e alle condizioni di cui al Regolamento.

3 CRITERI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI BENEFICIARI

3.1 I Beneficiari e il numero massimo di Units attribuibile a ciascuno di loro saranno determinati discrezionalmente ed insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla rilevanza strategica della rispettiva posizione ricoperta nell'ambito del Gruppo in relazione alla valorizzazione della Società e del Gruppo.

4 ADESIONE AL PIANO

4.1 La Società invierà a ciascuno dei Beneficiari il Regolamento e la Scheda di Adesione, già recante indicazione a cura della Società, tra l'altro, del numero massimo di Units e dell'EPS Target.

4.2 La copia del Regolamento e la Scheda di Adesione (debitamente compilate e sottoscritte) dovranno essere riconsegnate alla Società da parte del Beneficiario (o anche eventualmente anticipate via fax) entro 30 giorni dalla relativa ricezione da parte del Beneficiario, a pena di decadenza del diritto di partecipare al Piano.

4.3 Le Units si intenderanno attribuite, con efficacia retroattiva alla Data di Attribuzione, alla data in cui perverrà alla Società la Scheda di Adesione debitamente compilata e sottoscritta, quale risulterà dalla sottoscrizione apposta dalla Società per ricevuta e conferma su detta Scheda di Adesione.

5 NATURA E CARATTERISTICHE DELLA ATTRIBUZIONE DELLE UNITS

5.1 L'attribuzione delle Units avverrà a titolo gratuito. I Beneficiari non saranno pertanto tenuti a pagare alcun corrispettivo alla Società per tale attribuzione. Le Units saranno attribuite ai Beneficiari a titolo personale, e non potranno essere trasferite per atto tra vivi né essere assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.

5.2 In caso di decesso del Beneficiario si applicherà il disposto dell'articolo 7.

5.3 Le Units ed ogni diritto dalle stesse rinveniente, così come più in generale ogni beneficio riconosciuto con il Piano:

5.3.1 costituiscono una corresponsione di carattere straordinario e non possono ad alcun titolo essere considerati quale parte integrante della normale retribuzione dei Beneficiari. In particolare, il numero di Units attribuite a ciascun Beneficiario è stato determinato già considerando, a titolo di anticipazione, ogni eventuale relativa incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti disciplinati dagli accordi economici collettivi e individuali vigenti eventualmente applicabili e dalla legge;

5.3.2 non costituiscono il presupposto per il riconoscimento di analoghi o ulteriori benefici, nell'ambito del Piano o altrimenti;

5.3.3 non attribuiscono ai Beneficiari il diritto, alla scadenza del Piano, a partecipare ad ulteriori eventuali sistemi di incentivazione comunque realizzati, o a remunerazioni di sorta.

5.4 L'attribuzione delle Units ai Beneficiari potrebbe essere se del caso effettuata dalle singole Società di Appartenenza, nel rispetto dei termini e delle condizioni del Piano.

- 5.5 Nessuna previsione del Regolamento attribuisce o attribuirà al Dipendente o al Beneficiario il diritto di proseguire il Rapporto con la Società di Appartenenza né potrà condizionare il diritto della Società di Appartenenza di porre termine al Rapporto in conformità alle previsioni di legge applicabili.

6 DIRITTO ALLA ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI

- 6.1 L'assegnazione delle Azioni, per un numero massimo pari alle Units possedute dal Beneficiario alla Data di Assegnazione è subordinata alle seguenti condizioni:
- 6.1.1 la titolarità delle Units alla Data di Assegnazione;
 - 6.1.2 il raggiungimento, al termine del Periodo di Riferimento, in tutto o in parte, dell'EPS Target.
- 6.2 La Società comunicherà tempestivamente ai Beneficiari l'esito della verifica della condizione di cui all'articolo 6.1.2 e, conseguentemente, il numero delle Azioni assegnabili a ciascuno.
- 6.3 La Società procederà alla assegnazione delle Azioni entro 30 Giorni Lavorativi dalla Data di Verifica, sempre che il Beneficiario non abbia manifestato, con le forme di cui all'articolo 12, la propria volontà di non vedersi assegnate le Azioni.
- 6.4 In luogo ed in sostituzione dell'assegnazione delle Azioni, secondo i termini e le condizioni del Piano, alla Data di Assegnazione la Società si riserva il diritto di sostituire, in tutto o in parte, le Azioni con la corresponsione della Somma Sostitutiva. Resta, peraltro, inteso che, in ipotesi di cessazione del Rapporto con diritto al mantenimento delle Units, secondo quanto previsto al punto 7.3 che segue, la Società procederà ad erogare al Beneficiario, se e nella misura in cui fosse dovuta, la Somma Sostitutiva anziché ad assegnare le Azioni.

7 SORTE DELLE UNITS IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO

- 7.1 Poiché il diritto alla assegnazione, in tutto o in parte, delle Azioni è geneticamente e funzionalmente collegato anche al permanere del Rapporto tra i Beneficiari e la Società o la Società di Appartenenza, in caso di cessazione del Rapporto la cui Data di Cessazione sia precedente alla Data di Assegnazione si applicheranno le disposizioni di cui ai successivi paragrafi del presente articolo 7, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di consentire ad uno o più dei Beneficiari la conservazione in tutto o in parte delle Units anche in ipotesi in cui le stesse verrebbero meno ovvero di disporre la modifica in senso migliorativo di tali diritti, e così, in particolare, di dare loro la facoltà di vedersi assegnare le Azioni, parzialmente o totalmente, pur in assenza delle relative condizioni.
- 7.2 Nel caso di cessazione del Rapporto, la cui Data di Cessazione sia precedente alla Data di Assegnazione per (i) dimissioni volontarie da parte del Beneficiario non sorrette da Giusta Causa o da uno dei motivi di cui all'articolo 7.3 o per (ii) licenziamento per Giusta Causa o giustificato da motivo di carattere soggettivo, il Beneficiario perderà definitivamente tutte le Units e, conseguentemente, ogni diritto alla assegnazione delle Azioni.
- 7.3 Nel caso di cessazione del Rapporto, la cui Data di Cessazione sia precedente alla Data di Assegnazione per (i) dimissioni volontarie da parte del Beneficiario che si trovi in possesso dei requisiti pensionistici di legge e nei 30 giorni successivi a tale cessazione abbia presentato richiesta di accedere al relativo trattamento; (ii) sopravvenuta invalidità permanente del Beneficiario tale da impedire la prosecuzione del Rapporto; (iii) decesso; (iv) licenziamento non dovuto a Giusta Causa né giustificato da motivi di carattere soggettivo, il Beneficiario (ovvero i suoi eredi o successori legittimi) avrà diritto al mantenimento di

un numero di Units calcolato proporzionalmente in relazione al periodo in cui il Rapporto ha avuto esecuzione durante il Periodo di Riferimento. Le ulteriori Units si intenderanno definitivamente estinte.

- 7.4 Resta inteso che il diritto dei Beneficiari alla assegnazione delle Azioni resterà comunque sospeso a partire dal momento dell'eventuale invio di una lettera di contestazione disciplinare (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 300/70, qualora il Rapporto sia regolato dalla legge italiana, ovvero, in caso contrario, conformemente a quanto previsto dalla legislazione applicabile), e sino al momento della ricezione della comunicazione con cui sia stata irrogata la relativa sanzione ovvero della comunicazione da parte della Società o della Società di Appartenenza di non voler procedere all'irrogazione di alcuna sanzione.
- 7.5 In caso di trasferimento del Rapporto dalla Società o dalla Società di Appartenenza ad un'altra società del Gruppo e/o in caso di cessazione del Rapporto e contestuale instaurazione di un nuovo Rapporto con altra società del Gruppo, il Beneficiario conserverà ogni diritto attribuitogli dal Regolamento.

8 REGIME FISCALE E CONTRIBUTIVO

- 8.1 Il valore delle Azioni assegnate o la Somma Sostitutiva saranno soggetti a tassazione e a prelievo contributivo nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni fiscali di tempo in tempo vigenti. Il Beneficiario si impegna sin da ora a fornire alla Società l'eventuale provvista economica necessaria alla effettuazione delle ritenute di legge poste a suo carico, autorizzando espressamente la Società a trattenere tale somma anche da ogni importo, di qualsivoglia natura, di cui la stessa fosse debitrice nei confronti del Beneficiario (e così, in via esemplificativa, dalle competenze di fine rapporto).

9 ADEGUAMENTI DEL REGOLAMENTO IN CASO DI TALUNI EVENTI E DI OPA

- 9.1 In caso di eventi non specificamente disciplinati dal Regolamento, quali operazioni straordinarie sul capitale della Società, e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di azioni, riduzioni del valore nominale delle azioni per perdite, aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, raggruppamento o frazionamento di azioni, distribuzioni straordinarie di dividendi, ovvero modifiche legislative o regolamentari o altri eventi, anche gestionali, quali sempre a titolo esemplificativo la modifica dei principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio, suscettibili di influire sull'EPS Target e/o sul Piano, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla valutazione e quindi, se del caso, all'adozione di eventuali modificazioni ed integrazioni al Regolamento ritenute necessarie o opportune per mantenere invariati, discrezionalmente e comunque nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo vigente, i contenuti sostanziali ed economici del Piano.
- 9.2 Nell'ipotesi in cui venisse promossa un'OPA, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di assegnare anticipatamente le Azioni rispetto al Periodo di Riferimento e di determinarne il numero tenuto conto dei risultati più recenti del Gruppo. La Società, ove intenda avvalersi della facoltà di cui alla presente clausola, procederà a comunicare al Beneficiario, entro l'inizio del periodo di adesione all'OPA:
- la decisione di procedere all'assegnazione anticipata di Azioni;
 - il numero di Azioni cui il Beneficiario ha diritto.

Il Beneficiario avrà diritto, con comunicazione da effettuare a pena di decadenza entro i 5 giorni successivi, di rinunciare all'attribuzione anticipata mantenendo in tal caso le Units per il residuo Periodo di Riferimento, alle condizioni tutte di cui al Regolamento.

Scaduto il termine di 5 giorni ed in caso di mancata comunicazione da parte del Beneficiario, l'assegnazione, ferme tutte le condizioni del Regolamento, ivi compresa la facoltà di sostituire l'assegnazione con la Somma Sostitutiva, avverrà in tempo utile per consentire al Beneficiario di aderire all'OPA.

- 9.3 L'attribuzione delle Units non comporta né comporterà alcuna limitazione al diritto o alla facoltà della Società di effettuare modifiche alla struttura del proprio *business* o del proprio capitale, o di fondere, consolidare, estinguere, liquidare, vendere o trasferire, in tutto o in parte, le proprie attività o i propri beni o di dare corso a un qualunque tipo di attività di ristrutturazione.

10 DURATA DEL PIANO E DEL REGOLAMENTO

- 10.1 Il Piano avrà durata di cinque anni dalla Data di Approvazione
10.2 Il Regolamento avrà efficacia sino all'ultima Data di Assegnazione.

11 LEGGE APPLICABILE

- 11.1 Ogni eventuale controversia tra una o più società del Gruppo ed uno o più dei Beneficiari, ovvero dei loro eredi o successori legittimi, scaturente, originata, o dipendente da, o comunque relativa al Piano, al Regolamento ed alla Scheda di Adesione sarà disciplinata dalla legge italiana.

12 COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

- 12.1 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del Regolamento dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente ed efficacemente eseguita al ricevimento della stessa, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1335 Codice Civile, se effettuata per lettera o telegramma, o al momento di accusazione di ricevuta mediante apposita dichiarazione (anche a mezzo telefax), se effettuata via telefax, sempreché sia indirizzata come segue:

- se alla Società:
HR Stock Options, Via Valcozzena 10, Agordo
Fax: 0437.644416
e
Direzione Affari Societari, Via Cantu' 2, Milano
Fax n. 02.8633.4636
- se al Beneficiario personalmente: all'indirizzo da egli indicato nella Scheda di Adesione;

restando inteso che (i) in caso di modifica del proprio indirizzo come sopra individuato, dovrà esserne fornita comunicazione scritta, se da parte di un Beneficiario, alla Società, e, se da parte della Società, a ciascun Beneficiario, e la consegna di tale comunicazione al destinatario renderà efficace la modifica nei confronti di quest'ultimo, e (ii) ove non diversamente specificato nell'ambito del presente Regolamento, o successivamente per iscritto dalla Società, tutti i suddetti mezzi di comunicazione potranno essere utilizzati in via alternativa.

Allegato A al regolamento

Scheda di Adesione

**PERFORMANCE SHARES PLAN 2008 RISERVATO A TALUNI DIPENDENTI DI LUXOTTICA GROUP
S.P.A. E DI SOCIETÀ CONTROLLATE**

Spettabile
Luxottica Group S.p.A.

[●]

Il/la sottoscritto/a _____ (di seguito il “Beneficiario”)

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ via _____

Telefono _____ cod. fisc. _____

Dichiara di aver ricevuto ed aver preso visione e piena cognizione del Regolamento del Piano e dell’EPS Target che costituiscono parte integrante e sostanziale di questa Scheda di Adesione e che si intendono qui interamente richiamati (anche nelle definizioni convenzionali di termini ed espressioni) e di accettarne integralmente, con la sottoscrizione di questa Scheda di Adesione, di copia dell’EPS Target e di copia del Regolamento stesso, i termini e le condizioni.

Dichiara di essere informato/a che la presente Scheda di Adesione deve essere presentata presso la Società, a pena di decadenza dal diritto di partecipare al Piano, entro le ore [●] del [●].

Conferma a tutti gli effetti e sotto la propria esclusiva responsabilità, l’esattezza dei dati anagrafici sopra indicati.

Conferma di essere informato/a e di accettare che, qualora questa Scheda di Adesione risultasse incompleta in quanto non debitamente compilata o sottoscritta in tutte le sue parti, la stessa sarà priva di efficacia anche ai sensi dell’art. 1326, 4° comma, Codice Civile.

Prende atto che gli/le è stato attribuito dalla Società un numero di Units pari a [●], ciascuna delle quali, ai termini e alle condizioni di cui alla presente Scheda di Adesione ed al Regolamento del Piano, attribuisce il diritto alla assegnazione di n. 1 Azione.

Chiede che gli/le siano confermate dalla Società, mediante sottoscrizione di copia della presente Scheda di Adesione, la ricevuta della stessa e l’adesione al Piano

_____, li _____

(il Beneficiario)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 Codice Civile, il Beneficiario dichiara di approvare specificamente per iscritto i seguenti articoli del Regolamento: 5, 7, 9, 11.

_____, li _____

(il Beneficiario)

Per ricevuta di questa Scheda di Adesione e conferma dell'adesione al Piano:

_____, li _____

(Luxottica Group S.p.A.)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali al Piano. Relativamente al suddetto trattamento, il Beneficiario potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L'acquisizione dei dati personali è necessaria perché strettamente funzionale all'esecuzione del Piano; il mancato conferimento anche parziale dei dati determinerà l'irricevibilità della presente Scheda di Adesione. Titolare del trattamento dei dati è la Società. Il Beneficiario ai fini di quanto sopra presta il proprio consenso ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(il Beneficiario)